

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADIE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE NONCHÉ DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL' ART. 144-BIS, COMMA 1, LET. B), DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, PER L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 30 APRILE 2007 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 4 MAGGIO 2007 IN SECONDA CONVOCAZIONE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 73 E IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA 4 DELL'ALLEGATO 3A DEL CITATO REGOLAMENTO CONSOB.

Signori Azionisti,

La vostra società ha deliberato in data 7 aprile 2006 la possibilità di procedere all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie fino ad un massimo di 20.000.000 di azioni, al fine di stabilizzare l'andamento del titolo nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario ed al fine di supportare la liquidità del titolo.

In considerazione della situazione di maggiore incertezza che caratterizza il momento attuale, e presumibilmente i prossimi 18 mesi si ritiene utile alla tutela dell'interesse sociale mantenere tale facoltà e ampliarla.

In particolare, gli elementi di maggiore incertezza, peraltro diffusamente trattati nella relazione sulla gestione del bilancio 2006, che potrebbero determinare anomale oscillazioni di borsa sono costituiti dalle nuove disposizioni legislative in materia di concessioni autostradali, dai provvedimenti tariffari conseguenti e dal complesso contenzioso in corso con le Autorità competenti.

Vi proponiamo pertanto di deliberare, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 fino ad un massimo di n.57.171.000 e comunque entro il limite di legge, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Alla data di stesura della presente relazione Autostrade S.p.A. non possiede azioni proprie né direttamente né attraverso società controllate.

In particolare, si fa presente che non sono stati effettuati acquisti ed alienazioni di azioni proprie in attuazione della delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria del 7 aprile 2006.

Inoltre il valore nominale delle azioni da acquistare non eccede la decima parte del capitale sociale - risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006 sottoposto per l'approvazione all'assemblea ordinaria del 30 aprile 2007 in prima convocazione e 4 maggio 2007 in seconda convocazione - così come previsto dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

L'acquisto potrà avvenire in una o più volte e in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della deliberazione assembleare con cui tale acquisto sarà stato approvato.

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'art.2357-*ter*, comma 1, del Codice Civile, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta e comunque fino ad un massimo di n. 57.171.000 azioni.

Il corrispettivo della cessione delle azioni proprie non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e non dovrà essere superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L'alienazione potrà avvenire in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di acquisti per i quali vi è richiesta contestualmente l'autorizzazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, e in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare di autorizzazione.

Vi proponiamo pertanto di revocare, a far tempo dalla data della sopramenzionata delibera assembleare e per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 7 aprile 2006,

destinando a Riserva Straordinaria l'ammontare residuo della Riserva acquisto azioni proprie.

Vi proponiamo infine lo stanziamento di Euro 1.500.000.000 ad una Riserva acquisto azioni proprie mediante prelievo dalla Riserva Straordinaria.

Viene pertanto sottoposta alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autostrade S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione, delibera di:

- revocare, a far tempo dalla data della presente delibera assembleare e per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea Ordinaria del 7 aprile 2006, destinando a Riserva Straordinaria l'ammontare residuo della Riserva acquisto azioni proprie;
- autorizzare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, l'acquisto sul mercato, entro i prossimi 18 mesi, di azioni proprie, ordinarie, tutte del valore nominale di Euro1,00 cadauna, in numero non superiore a 57.171.000 di azioni, effettuando le operazioni d'acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni ordinarie dovrà essere non inferiore nel minimo del 15% e non superiore del massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Ai sensi dell'art. 2357-*ter*, comma 3, del Codice Civile, la Società costituirà una riserva indisponibile denominata “Riserva acquisto azioni proprie” dell'importo di Euro 1.500.000.000, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla Riserva Straordinaria risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006, sottoposto per l'approvazione all'assemblea del 30 aprile 2007 in prima convocazione e 4 maggio 2007 in seconda convocazione;

- autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-*ter*, comma 1, del Codice Civile,

l'alienazione, anche prima di aver esaurito il quantitativo di acquisti per i quali è stata deliberata in data odierna l'autorizzazione, e comunque per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, di tutti o di parte dei titoli acquistati, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l'alienazione in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale. Il corrispettivo della cessione delle azioni proprie non dovrà essere inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. In caso di disposizione di tutte o di parte delle azioni proprie acquistate, l'ammontare della riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art.2357-ter, comma 3, del Codice Civile sarà destinato, in tutto o in parte – in proporzione alle azioni proprie oggetto di disposizione - nella Riserva Straordinaria;

- conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, congiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, ottemperando a tutto quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi disciplinati dalle applicabili disposizione di legge e di regolamento derivanti da e/o relativi e/o connessi all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Roma, 28 marzo 2007

Autostrade S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente